

REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO

Sezione XII Penale

IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL RIESAME

Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, nella persona dei magistrati

Dott. Bruna Rizzardi

Presidente

Dott. Giulia Cucciniello

Giudice

Dott. Valeria Alonge

Giudice relatore

nel procedimento ex art. 310 c.p.p. promosso dal P.M. di Milano con atto pervenuto il 10/7/2020 avverso l'ordinanza emessa dal Gip di Milano il 10/3/2020, depositata per l'esecuzione il 10/7/2020 di parziale accoglimento della richiesta di applicazione di misura cautelare, nei confronti di

nato

il 22.1.53, parte assistita e difesa di fiducia dall'avv.

del foro di Milano, domiciliato in

letti gli atti pervenuti il 10/7/2020;

udita la relazione del Giudice relatore e la discussione;

sciogliendo la riserva assunta all'esito dell'udienza camerale del giorno 5/10/2020, ha emesso la seguente

ORDINANZA

Viene in questa sede impugnata l'ordinanza emessa dal GIP presso il Tribunale di Milano in data 10 marzo 2020, depositata in data 1 luglio 2020, con la quale è stata solo parzialmente accolta la richiesta di applicazione di misura cautelare degli arresti domiciliari avanzata dal Pubblico Ministero nei confronti di

per i

reati rispettivamente ascritti, con applicazione della misura custodiale domestica corredata da divieti di comunicazione ed incontro - solo nei confronti di

limitatamente ai capi 1 - 3 - 5 - 6 - 7,

limitatamente ai reati di cui ai capi 9- 10- 11 - 12- 14- 16 - 18 - 21 -

25,

in relazione ai capi 28 - 30 - 33 - 36 – 39,

aventi tutti ad oggetto condotte di corruzione propria.

Il GIP respingeva la richiesta con riguardo alle ipotesi di reato qualificate come abuso d'ufficio.

Si allegano di seguito i capi di incolpazione.

4

N. 2068/18 R.G.G.I.P.

N. 3025/18 R.G.N.R.



TRIBUNALE DI MILANO

Sezione Gip

Ordinanza di applicazione di misura cautelare personale

Il Giudice, letta la richiesta di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari (o, in subordine, di sospensione dai pubblici uffici) formulata dal Pubblico Ministero nell'ambito del procedimento penale iscritto a carico, fra gli altri, di:

INDAGATI

1. Artt. 81 cpv, 319, 321 c.p. perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno quale dipendente dell'Agenzia delle Entrate - Ufficriminoso, cio Provinciale del territorio di Milano, addetta al settore Servizi P.I. MI 1, con mansioni di Certificazioni e rilascio copie, quindi in qualità di pubblico ufficiale, al fine di compiere o per aver compiuto atti contrari ai propri doveri di ufficio - in particolare, per fornire o aver fornito copie di atti e certificati ipotecari e/o catastali e relativi allegati, nonché informazioni o documentazione relativa a dette pratiche (trasmesse informalmente anche tramite servizi di messaggistica telefonica), in violazione degli artt. 97 Cost.; 1 L. n. 241/90; degli artt. 3, 4, 6, 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n. 62/2013, della procedura operativa nr. 45 del 20.06.2003 dell'Agenzia delle Entrate e del Codice di comportamento del personale dell'Agenzia delle Entrate - riceveva denaro o ne accettava titolare della la promessa da parte di

, il quale si sottraeva al pagamento delle relative tasse ipotecarie, con riferimento segnatamente agli atti contrassegnati dai seguenti estremi:



In Milano da Febbraio 2018 a Giugno 2018.

V

W

Artt. 81 cpv, 323 c.p. perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, quale dipendente dell'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale del territorio di Milano, con funzioni di Conservatore e Responsabile del Reparto Servizi di Pubblicità immobiliare della Circoscrizione Milano 1, quindi in qualità di pubblico ufficiale, nello svolgimento delle proprie funzioni, in violazione degli artt. 97 Cost., 1 L. n. 241/90; 3, 4, 6, 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n. 62/2013, della procedura operativa nr. 45 del 20.06.2003 dell'Agenzia delle Entrate e del Codice di comportamento del personale dell'Agenzia delle Entrate, intenzionalmente procurava a

, un ingiusto vantaggio patrimoniale, consistente nella consegna di copie di atti e certificati ipotecari e/o catastali senza che fossero versate le relative tasse ipotecarie, in particolare, mettendo a disposizione il proprio ufficio in data 06.02.2018, 24.04.2018 e 12.06.2018, quale luogo per la consegna della documentazione illecitamente estratta da

In Milano dal 06 febbraio 2018 al 12 giugno 2018.

3.

Artt. 81 cpv, 319, 321 c.p. perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso. quale dipendente dell'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale del territorio di Milano, addetta al settore Servizi P.I. MI1, con mansioni di Certificazioni e rilascio copie, quindi in qualità di pubblico ufficiale, al fine di compiere o per aver compiuto atti contrari ai propri doveri di ufficio - in particolare per fornire o aver fornito copie di atti e certificati ipotecari e/o catastali e relativi allegati, in violazione degli artt. 97 Cost.; 1 L. n. 241/90; 3, 4, 6, 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n. 62/2013, della procedura operativa nr. 45 del 20.06.2003 dell'Agenzia delle Entrate e del Codice di comportamento del personale dell'Agenzia delle Entrate - riceveva denaro o ne accettava la promessa da parte di (dipendente del No-, il quale si sottraeva al pagamento delle relative tasse ipotecarie, con riferimento segnatamente agli atti contrassegnati dai seguenti estremi:





4.

Art. 323 c.p. perché, quale dipendente dell'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale del territorio di Milano, con funzioni di Conservatore e Responsabile del Reparto Servizi di Pubblicità immobiliare della Circoscrizione Milano 1, quindi in qualità di pubblico ufficiale, nello svolgimento delle proprie funzioni, in violazione degli artt. 97 Cost., 1 L. n. 241/90; 3, 4, 6, 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n. 62/2013, della procedura operativa nr. 45 del 20.06.2003 dell'Agenzia delle Entrate e del Codice di comportamento del personale dell'Agenzia delle Entrate, intenzionalmente procurava a

un ingiusto vantaggio patrimoniale, consistente nella consegna di copie di atti e certificati ipotecari e/o catastali senza che fossero versate le relative tasse ipotecarie, in particolare, mettendo a disposizione il proprio ufficio in data 03.05.2018 quale luogo per la consegna della documentazione illecitamente estratta dalla

In Milano il 03 maggio 2018.

5.

Artt. 81 cpv, 319, c.p. perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, quale dipendente dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale del territorio di Milano, addetta al settore Servizi P.I. MI1 con mansioni di Certificazioni e rilascio copie, quindi in qualità di pubblico ufficiale, al fine di compiere o aver compiuto atti contrari ai propri doveri di ufficio – in particolare per fornire o aver fornito copie di atti e certificati ipotecari e/o catastali e relativi allegati, in violazione, 3, 4, 6, 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n. 62/2013, della procedura operativa nr. 45 del 20.06.2003 dell'Agenzia delle Entrate e del Codice di comportamento del personale dell'Agenzia delle Entrate – n quattro episodi distinti (in particolare il 31.5, il 06.6, l'08.6 e il 14.06 del 2018) riceveva denaro contante da parte di una donna allo stato non identificata, la quale si sottraeva al pagamento delle relative tasse ipotecarie. In Milano dal 31 maggio 2018 al 14 giugno 2018.

6.

Art. 319 c.p. perché, quale dipendente dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale del territorio di Milano, addetta al settore Servizi P.I. MI1, con mansioni di Certificazioni e rilascio copie, quindi in qualità di pubblico ufficiale, al fine di compiere o per aver compiuto atti contrari ai propri doveri di ufficio – in particolare per fornire o aver fornito copie di atti e certificati ipotecari e/o catastali e relativi allegati, in violazione degli artt. 97 Cost.; 1 L. n. 241/90; 3, 4 6 e 7 D.P.R. n. 62/2013, della procedura operativa nr. 45 del 20.06.2003 dell'Agenzia delle Entrate e del Codice di comportamento del personale dell'Agenzia delle Entrate – il 13.06.2018, riceveva denaro da parte di una donna allo stato non identificata, la quale si sottraeva al pagamento delle relative tasse ipotecarie.





In Milano il 13 Giugno 2018.

In Milano il 29 Maggio 2018.

Art. 319 c.p. perché, quale dipendente dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale del territorio di Milano, addetta al settore Servizi P.I. MI1, con mansioni di Certificazioni e rilascio copie, quindi in qualità di pubblico ufficiale, al fine di compiere o per aver compiuto atti contrari ai propri doveri di ufficio – in particolare per fornire o aver fornito copie di atti e certificati ipotecari e/o catastali e relativi allegati, in violazione degli artt. 97 Cost.; 1 L. n. 241/90; 3, 4, 6 e 7 D.P.R. n. 62/2013, della procedura operativa nr. 45 del 20.06.2003 dell'Agenzia delle Entrate e del Codice di comportamento del personale dell'Agenzia delle Entrate – il 29.05.2018 riceveva denaro o ne accettava la promessa da parte di un uomo allo stato non identificata, il quale si sottraeva al pagamento delle relative tasse ipotecarie.

8.
Artt. 81 cpv, 110, 323 c.p. perché, in concorso tra loro, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, quale dipendente dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale del territorio di Milano, addetta al settore Servizi P.I. MI1, con mansioni di Certifwazioni e rilassio vopie, e

quale Conservatore e Responsabile del Reparto Servizi di Pubblicità immobiliare della Circoscrizione Milano 1, quindi in qualità di pubblici ufficiali, nello svolgimento delle proprie funzioni, in violazione degli artt. 97 Cost., 1 L. n. 241/90; 3, 4, 6 e 7 D.P.R. n. 62/2013, della procedura operativa nr. 45 del 20.06.2003 dell'Agenzia delle Entrate e del Codice di comportamento del personale dell'Agenzia delle Entrate, intenzionalmente procuravano a

un ingiusto vantaggio patrimoniale consistito, in particolare, nella consegna di copie di atti e di certificati ipotecari e/o catastali e relativi allegati o nella trasmissione di informazioni e/o documentazione relativa a dette pratiche (tramite servizi di messaggistica telefonica) senza che fossero versate le relative tasse ipotecarie.
In particolare:

accogliendo le richieste di inoltrate tramite servizio Whatsapp o invitandolo a depositare tali richieste nell'ufficio di preparando la documentazione commissionata e consegnandola a o riponendola presso l'ufficio di per essere ritirata;

mettendo a disposizione il proprio ufficio per il deposito delle richieste o della documentazione illecitamente estratta. In Milano dall'8 Febbraio 2018 al 14 Maggio 2018.

Artt. 81 cpv. 319. 321 c.p. perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, quale dipendente dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale del territorio di Milano, addetto al settore Servizi P.I. MI 2, con mansioni di Certificazioni e rilascio copie, quindi in qualità di pubblico ufficiale, al fine di compiere o per aver corapiuto atti contrari ai propri doveri di ufficio - in particolare per fornire o aver fornito copie di atti e certificati ipotecari e/o catastali

W

M

L'ordinanza impugnata premette che il procedimento ha ad oggetto la verifica dei comportamenti illeciti posti in essere da pubblici ufficiali in servizio presso l'Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale del Territorio di Milano -, i cui esiti erano compendiati nell'informativa conclusiva redatta dai CC del Reparto Operativo - Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Milano del 5 gennaio 2019 n. prot. 138/1-19.

Ripercorse in estrema sintesi le modalità attraverso le quali gli utenti potevano accedere presso gli uffici ad effettuare visure ed ispezioni ipotecarie, il GIP rammentava che primo impulso alle indagini era stato dato dalle dichiarazioni rese da due dipendenti

presentatesi spontaneamente ai Carabinieri per segnalare alcune anomalie con particolare riferimento al mancato pagamento di alcune visure chieste da privati, il tutto pur a fronte dell'intervento di internal audit (originata da un esposto anonimo i cui esiti avevano evidenziato l'anomalia di visure prive del relativo pagamento e l'anomala estrazione di visure uso ufficio – cioè di quelle ontologicamente senza corrispettivo perché non destinate agli utenti privati).

Le indagini, indicava il GIP, si erano sviluppate attraverso intercettazioni telefoniche ed ambientali che avevano posto in luce un'ampia e diffusa illegalità operativa all'interno degli uffici, avendo evidenziato uno stabile asservimento di pubblici ufficiali alle richieste dei privati cd. "visuristi", talora con immediata evidenza del pagamento di corrispettivi in contropartita della violazione delle regole di buon andamento della pubblica amministrazione, talora in difetto di prova diretta della retribuzione o della sua promessa. A fronte di tali risultanze, il GIP dava atto, condividendola, della scelta del Pubblico Ministero di contestare in relazione alle prime ipotesi la fattispecie di corruzione (artt. 319 e 321 c.p.), in relazione alle seconde ipotesi la fattispecie di abuso d'ufficio.

A fronte di tale impostazione accusatoria, il GIP, in applicazione dei principi espressi pur incidentalmente dalle Sezioni Unite della Suprema Corte nella sentenza n. 51 del 28/11/2019, riteneva non utilizzabili gli esiti delle intercettazioni con riguardo al reato di abuso d'ufficio per difetto dei presupposti di cui all'art. 266 cpp, accogliendo la richiesta del P.M. solo in relazione alle fattispecie corruttive. L'ordinanza proseguiva quindi nella trattazione delle contestazioni a carico di

Avverso il provvedimento ha interposto tempestivo appello il Pubblico Ministero in relazione all'assunto della motivazione dell'ordinanza del GIP secondo cui gli esiti delle attività di intercettazione autorizzate nell'ambito del procedimento non sarebbero utilizzabili al fine di dimostrare la sussistenza di gravi indizi in relazione ai reati di abuso d'ufficio.

Nel caso di specie, ha osservato il Pubblico Ministero, il procedimento penale nell'ambito del quale erano state autorizzate le operazioni di intercettazione era unico e i fatti reato per i quali venivano utilizzate le risultanze delle intercettazioni erano sostanzialmente i medesimi già scrutinati in sede di autorizzazione.



Ripercorsi in modo analitico e critico alcuni passaggi della pronuncia delle Sezioni Unite della Suprema Corte citata dal GIP (sent. N. 51 del 28/11/2019) e gli arresti giurisprudenziali in tema di utilizzabilità degli esiti delle intercettazioni telefoniche autorizzate nell'ambito del medesimo procedimento per ipotesi di reato per le quali esse non sarebbero state a monte consentite, il Pubblico Ministero ha chiesto riformarsi l'ordinanza impugnata estendendo la misura cautelare degli arresti domiciliari:

- nei confronti di

al reato sub. 8;

- nei confronti

ai reati sub. 15, 17, 19, 20, 23, 24 e 26;

- nei confronti di

ai reati sub. 29, 31, 32, 34, 35, 37, 38, 40, 41, 42 e 43;

ed applicando la misura degli arresti domiciliari, ovvero in subordine quantomeno quella dell'interdizione dai pubblici uffici:

- nei confronti di

in relazione ai reati sub. 2, 4 e 8;

- nei confronti di

in relazione ai reati sub. 13, 22 e 27.

All'odierna udienza il P.M. si riportava ai motivi di appello chiedendone l'accoglimento.

La difesa ha chiesto respingersi l'appello richiamando i principi espressi dalla Suprema Corte e rilevando che nel caso di specie le ipotesi di abuso di ufficio contestati a si presentano come fatti del tutto diversi strutturalmente da quelli oggetto della richiesta e autorizzazione delle operazioni di intercettazione, laddove erano ipotizzate la promessa o dazione di denaro o altre utilità, sicchè non può parlarsi di una derubricazione o di una sostanziale unitarietà della notizia di reato, come invece indicato dal Pubblico Ministero in sede di appello. Sotto altro profilo, la difesa ha ricavato l'assenza di connessione forte tra le ipotesi di corruzione e di abuso d'ufficio nel senso indicato dalla Suprema Corte. quanto alle esigenze di cautela e alla necessità di applicare una misura, la difesa ha evidenziato intervenuto pensionamento dell'assistito a partire dal gennaio 2020, con conseguente esclusione di qualunque esigenza di cautela connessa al pericolo di recidiva. Data la natura del reato contestato, incensuratezza e la cornice edittale prevista, la difesa ha rilevato che il giudizio potrebbe concludersi con d'irrigazione oh l'applicazione di una pena contenuta nei limiti della sospensione condizionale.

L'appello del P.M., per quanto condivisibile laddove chiede al Tribunale di discostarsi dall'impostazione del GIP in punto di utilizzabilità delle intercettazioni, non merita tuttavia accoglimento con riguardo alla posizione dell'odierna parte appellata per difetto di esigenze di cautela.

Occorre muovere dal contenuto e dalle argomentazioni dell'ordinanza impugnata, in cui si legge:

<< Il Pubblico Ministero, dando atto della stabilità dell'asservimento dei pubblici ufficiali alle richieste dei ed. "visuristi" e, quindi, pur sospettando che tutte le



condotte accertate fossero state poste in essere dietro corrispettivo, ha espressamente preferito, in via prudenziale, qualificare come semplice abuso di ufficio le condotte rispetto alle quali non è emersa la prova diretta della retribuzione o della sua promessa.

Questo giudice non può che concordare con un atteggiamento così garantita, ma allo stesso tempo, si impone una riflessione sulla utilizzabilità delle intercettazioni, in relazione al reato di cui all'art. 323 c.p. (punito con la reclusione da uno a quattro anni), per le quali non sono ammissibili (art. 266 comma 1 lett. b c.p.p.).

Invero, proprio di recente, le Sezioni Unite della Cassazione (sent a 51 del 28/11/2019, Rv. 277395), nel risolvere un conflitto in ordine all'interpretazione del concetto di "procedimento diverso" di cui all'art. 270 c.p.p., hanno altresì chiarito, incidentalmente, che <l'utilizzabilità dei risultati di intercettazioni disposte nell'ambito di un "medesimo procedimento" (nell'accezione di seguito delineata all'esito dell'esame degli orientamenti sulla questione controversa) presuppone che i reati diversi da quelli per i quali il mezzo di ricerca della prova è stato autorizzato rientrino nei limiti di ammissibilità delle intercettazioni stabiliti dalla legge».

Orbene, è evidente che esiste una copiosa giurisprudenza in senso contrario (da ultimo, Cassazione penale, sez. VI, n. 19496 del 21/02/2018, Rv. 273277) e che le Sezioni Unite sono intervenute solo in via incidentale, essendo un altro il conflitto di giurisprudenza ad esse rimandato.

Tuttavia, considerata anche la fase meramente cautelare nella quale si versa, appare opportuno adottare l'interpretazione più restrittiva e, quindi, più garantista per gli indagati>>.

A prescindere da ogni considerazione su un aspetto valorizzato dal P.M. nell'atto di appello e cioè se il passaggio della sentenza della Suprema Corte posto dal Gip a fondamento della sua decisione fosse un *obiter dictum* o meno, il Tribunale, alla luce dei principi sanciti dalla Suprema Corte da un lato e delle specificità del caso concreto dall'altro, ritiene di dover giungere a conclusioni differenti rispetto a quelle del Gip.

Anzitutto, anche per contrastare alcune argomentazioni della difesa tese a porre in dubbio persino se si verta in ipotesi di intercettazioni disposte nel "medesimo procedimento", occorre rilevare che il procedimento in cui sono state autorizzate le operazioni e quelle in cui i risultati delle intercettazioni debbono essere utilizzate coincidono.

Si esula, quindi, dal campo di applicazione del disposto di cui all'art. 270 cpp, sul quale si è per l'appunto pronunciata la Suprema Corte.

Che si tratti del "medesimo procedimento" discende proprio dall'applicazione dei principi indicati dalla Corte di Cassazione, che hanno inteso accogliere una nozione sostanziale di "diverso procedimento" ai sensi dell'art. 270 cpp, ritenendo non decisivo che le notizie di reato siano iscritte nell'ambito di procedimenti solo



formalmente diversi in quanto diversamente rubricati o, specularmente, che il procedimento sia formalmente unitario ma relativo ad ipotesi di reato, pur iscritte nello stesso "fascicolo" ma diverse rispetto a quelle prospettate in sede di richieste e autorizzazione delle intercettazioni.

Nella vicenda in esame, i fatti storici sottoposti al GIP in sede di richiesta di autorizzazione delle operazioni di intercettazioni erano in sostanza gli stessi poi confluiti nelle incolpazioni provvisorie, alcune delle quali erano state ex post qualificate dal P.M. - rispetto all'iniziale più grave ipotesi di corruzione - come fattispecie di abuso d'ufficio (contenuta in ognuna delle corruzioni contestate, ma assorbita nel loro maggior disvalore, come del resto recita la clausola di riserva dell'art. 323 c.p.).

In particolare, come risulta chiaramente dalla prima richiesta del Pubblico Ministero (cfr. richiesta del 26.1.18, RIT 135/2018) l'autorizzazione era richiesta (e ottenuta) poiché all'esito delle prime indagini compendiate nelle informative di PG indicate (audizione delle due dipendenti esiti procedure di audit, esame documentazione) erano emersi gravi indizi di una diffusa illegalità ed asservimento di alcuni dipendenti agli interessi di una serie di utenti privati, che si traduceva, nella gran parte dei casi, nel fatto che alcuni pubblici dipendenti fossero soliti favorire una serie di utenti di quell'ufficio, estraendo copie di atti, certificati ipotecari o catastali, senza riscuotere dai privati le relative imposte (al di fuori dunque delle procedure previste), ed anzi ottenendo dai richiedenti una remunerazione (o la promessa) in denaro (la prima richiesta del Pubblico Ministero parla espressamente di "una sorta di fidelizzazione di alcuni impiegati pubblici con professioni esterni in particolare esercenti l'attività di esperti visuristi").

Anche nelle richieste di intercettazione e proroga successive vengono evidenziate dal Pubblico Ministero e dal GIP relazioni inopportune se non illecite tra dipendenti e privati, perduranti anomalie nello svolgimento dell'attività di riscossione da parte del pubblico ufficiale, un quadro di illegalità diffusa e corruttela.

L'esito delle captazioni consentiva di ricostruire coerentemente con l'iniziale ipotesi investigativa numerosi episodi di asservimento delle pubbliche funzioni degli indagati dipendenti dell'Agenzia del territorio agli interessi di molti utenti del servizio; in riferimento ad alcuni episodi le intercettazioni permettevano di dimostrare le relative remunerazioni o promesse di remunerazione a vantaggio dei pubblici ufficiali, sicchè è stato contestato il delitto di corruzione propria ,come accaduto con riguardo a in relazione agli odierni capi 1, 3, 5, 6, 7.

In altri casi le intercettazioni documentavano l'attività contraria ai doveri di ufficio, ma non la promessa o il pagamento del corrispettivo o la consapevolezza del pubblico ufficiale che vi fosse stata una promessa o un pagamento a favore di altri dipendenti pubblici.

Tali ultimi episodi, correttamente, allo stato degli atti, sono stati qualificati dal P.M. come abuso d'ufficio.

V

Tanto è accaduto con riferimento alle condotte che, all'esito delle indagini, sono state addebitate a quali episodi di abuso d'ufficio.

A riguardo occorre osservare che il reato contestato al capo 2 e il reato contestato al capo 4 sono sostanzialmente coincidenti con le condotte di corruzione addebitate a e ad essere strettamente strumentali: si contesta, infatti, al Conservatore e Responsabile del reparto servizi di pubblicità immobiliare della Circoscrizione Milano 1, , di avere messo a disposizione il proprio ufficio per la consegna di documentazione illecitamente estratta da

in favore del visurista e del visurista

Condotta sostanzialmente analoga (il fatto cioè di mettere a disposizione il proprio ufficio per la consegna di documentazione illecitamente ottenuta dalla dipendente) è contestata al capo 8, laddove, in mancanza di emergenze certe sulla promessa o pagamento di un corrispettivo alla , la condotta è stata qualificata a carico di entrambi i pubblici ufficiali quale abuso d'ufficio.

Si tratta, anche in quest'ultimo caso, di reato connesso ai più gravi reati di corruzione contestati a come si desume dall'identità del contesto fattuale, temporale e soggettivo di riferimento, dal carattere omologo dei beni giuridici lesi, dal fatto che fosse emerso in capo agli indagati un chiaro e unitario disegno nell'adozione di reiterate prassi illecite tese a favorire intenzionalmente privati a danno della pubblica amministrazione d'appartenenza.

Pertanto, trattandosi o degli stessi fatti prospettati nelle notizie di reato diversamente qualificati o di fatti reato senz'altro connessi ai più gravi reati di corruzione prospettati in sede di richiesta e autorizzazione delle intercettazioni, non vi è dubbio che si verta in ipotesi di utilizzazione di risultati di intercettazioni disposte nel medesimo procedimento in cui le stesse sono state autorizzate, sussistendo uno stretto legame sostanziale – come richiesto dalla Suprema Corte - tra i reati oggetto di specifica autorizzazione e reati qualificati diversamente o emersi ex post rispetto alle operazioni di intercettazione.

Ciò premesso, occorre verificare se, in ragione del passaggio della motivazione citato dal GIP nel provvedimento impugnato, i risultati delle intercettazioni, pur disposte nel medesimo procedimento e dunque non dovendo operare i limiti di cui all'art. 270 cpp, possano essere utilizzate per le ipotesi di reato allo stato qualificate come abuso d'ufficio.

Nel risolvere il conflitto in ordine all'interpretazione del concetto di "procedimento diverso" di cui all'art. 270 c.p.p., le Sezioni Unite concludono nel senso che deve ritenersi "non diverso" il procedimento che abbia ad oggetto reati connessi ai sensi dell'art. 12 lett. b) e c) cpp a quelli oggetto della autorizzazione delle operazioni intercettazioni di cui si intendono utilizzare i risultati, con conseguente inapplicabilità dei limiti e della disciplina di cui all'art. 270 cpp.

Tale conclusione si fonda sull'argomento dell'oggettiva "copertura" dell'autorizzazione del giudice per il reato che risulti avvinto da un nesso come la finalità teleologica dell'azione, l'unicità dell'azione o omissione o dell'originario disegno criminoso. Tali reati, pur se emersi ex post durante le intercettazioni, non



possono dirsi "diversi" rispetto a quelli oggetto di scrutinio del Gip nel provvedimento autorizzativo delle intercettazioni, sicchè l'utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni non determina che l'originaria autorizzazione si tramuti in una sorta di "autorizzazione in bianco".

La Corte ha altresì ribadito come esuli dai divieti di cui all'art. 270 cpp l'impiego dei risultati delle intercettazioni quali notizie di reato e l'ipotesi di conversazione che costituisca essa stessa corpo del reato.

La Cassazione ha poi ritenuto di dover affrontare anche il problema della necessità o meno che il fatto-reato da provare sulla base dei risultati di un'intercettazione autorizzata in specifica relazione ad altro reato rientri nei limiti di ammissibilità del mezzo di ricerca della prova: a tale quesito la Corte ha ritenuto di rispondere positivamente, indicando che "l'utilizzabilità dei risultati di intercettazioni disposte nell'ambito di un 'medesimo procedimento' (...) presuppone che i reati diversi da quelli per i quali il mezzo di ricerca della prova è stato autorizzato rientrino nei limiti di ammissibilità delle intercettazioni stabiliti dalla legge".

A prescindere se possa essere del tutto e pienamente condivisibile l'approdo della Suprema Corte in punto di definizione di "diverso procedimento" ex art. 270 cpp, posto che nel caso di specie, come indicato, certamente si verte in ipotesi di procedimento unitario, desta sicuramente perplessità l'ulteriore sbarramento posto dalla Cassazione sulla possibilità di utilizzazione delle intercettazioni, laddove è stata stabilita la necessità che il reato emerso per effetto dell'attività di captazione, pur connesso ex art. 12 c.p.p. a quello in relazione al quale era stata disposta l'originaria autorizzazione, rientri anche nei limiti di cui all'art. 266 c.p.p.. In verità, quando tra i reati vi è già il legame della connessione (secondo il primo requisito indicato dalla Suprema Corte), e dunque un legame sostanziale forte, non vi è il pericolo di eludere il divieto di "autorizzazioni in bianco", valorizzato dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale, che ha posto l'accento sulla rigorosa delimitazione dell'utilizzabilità ex post delle captazioni pronunciandosi nello specifico sull'art. 270 c.p.p. (cfr. tra gli altri "Il permanente utilizzo delle intercettazioni per reati diversi tra l'intervento delle Sezioni Unite e la riforma del 2020" di Fabrizio Vanorio in Sistema Penale 6/2020).

Il secondo ed ulteriore limite posto nella sentenza in esame per utilizzare i risultati di intercettazioni disposte nel "medesimo procedimento" non convince.

Anzitutto, come indicato dal Pubblico Ministero nel suo atto d'appello, il Supremo Collegio, nell'affermare tale principio, non si confronta con il consolidato orientamento che – sebbene con diverse sfumature - riconosce l'utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni disposte nello stesso procedimento anche in relazione a reati che non erano oggetto di autorizzazione e per i quali le operazioni di intercettazione non sarebbero state ammissibili in difetto dei presupposti di cui all'art. 266 cpp.



In secondo luogo, lo sbarramento individuato dalla Suprema Corte sembra porsi in contrasto con le stesse premesse da cui la Corte muove per delineare i limiti di operatività del disposto di cui all'art. 270 cpp.

Si tratta di casi in cui, secondo la sentenza in esame, non si è in presenza di procedimenti "diversi tra loro", atteso che i reati indicati nella richiesta/autorizzazione ed i reati "scoperti ex post", grazie alle medesime intercettazioni, sono avvinti dal legame sostanziale dato dalla connessione qualificata ex art. 12 c.p.p., che esclude a monte il pericolo di "autorizzazione in bianco" e la paventata violazione dei principi costituzionali in tema di libertà e segretezza delle comunicazioni ex art. 15 Cost.

Come acutamente osservato da parte della dottrina, nel caso di utilizzo probatorio di esiti di intercettazioni disposte nel medesimo procedimento per reati diversi connessi a quelli per cui l'autorizzazione è stata disposta ma non rientranti nei limiti di cui all'art. 266 cpp non si è in presenza di alcuna delle ipotesi tassative di inutilizzabilità patologica del materiale probatorio previste dal codice di rito, né può ritenersi tale situazione analoga a quella dell'autorizzazione delle operazioni ab origine per un reato per cui non è ammissibile tale mezzo di ricerca della prova. Invero, se la captazione è (come nel caso di specie) legittimamente autorizzata, l'utilizzabilità dei risultati deve essere garantita in applicazione del principio di "naturale utilizzabilità del risultato di una legittima attività di indagine" (cfr. "Le Sezioni Unite limitano l'utilizzabilità dei risultati delle intercettazione per la prova di reati diversi da quelli per cui sono state ab origine disposte", A. Innocenti, in Diritto Penale e Processo), non potendosi sovrapporre il piano dell'autorizzazione della captazione al piano – diverso – dell'utilizzabilità dei relativi risultati.

In terzo luogo, l'applicazione del principio affermato dalla Suprema Corte determinerebbe, evidenzia condivisibile dottrina, delle distorsioni del tutto incompatibili con il principio di non dispersione degli elementi di prova, parimenti di rilevanza costituzionale, oltre che una disparità di trattamento tra indagati nello stesso procedimento (come in parte avvenuto nel caso di specie) in mancanza di disposizioni normative tese a differenziare il regime di utilizzazione del materiale probatorio che, peraltro, comunque rimarrebbe acquisito al procedimento (con conseguente trascrizione delle registrazioni) in quanto pertinente ai fini della prova del reato per cui l'autorizzazione è stata concessa.

Da ultimo, occorre valutare la portata della disciplina in tema di intercettazioni come novellata.

La nuova normativa relativa alle intercettazioni (d.l. 30/12/2019 n. 161 convertito nella legge del 28/2/2020 n. 7 successiva alla pronunzia delle Sezioni Unite in esame) sembra confermare le perplessità suesposte in relazione al doppio sbarramento stabilito dalla Suprema Corte per l'utilizzo delle intercettazioni nell'ambito del medesimo procedimento.

Il legislatore sembra essersi orientato nel senso di un ampliamento della possibilità di utilizzare le intercettazioni addirittura a prescindere dalla sussistenza di un



legame come la connessione ex art. 12 c.p.p. tra il reato in relazione al quale l'attività di captazione era autorizzata e quello emerso dalle intercettazioni, atteso che il "nuovo" art. 270 co 1 c.p.p. prevede la possibilità d'uso delle risultanze delle intercettazioni in "procedimenti diversi", non più solo per la prova dei delitti per cui è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza, ma anche "dei reati di cui all'art. 266 co 1 c.p.p".

Secondo parte della dottrina (cfr. il commento A. Innocenti, già citato) la nuova formulazione dell'art. 270 co. 1 c.p.p. "indirettamente conferma come il rispetto delle condizioni generali di cui all'art. 266 c.p.p. non possa essere richiesto per la prova di un reato strettamente connesso a quello per cui l'intercettazione è stata autorizzata (ovvero emerso nello stesso procedimento)". Applicare il principio espresso dalla Suprema Corte, a fronte del nuovo dettato normativo, "significherebbe riconoscere in modo del tutto illogico un ambito di utilizzabilità delle registrazioni per la prova di reati avulsi da quello vagliato nel provvedimento autorizzativo ex art. 267 c.p.p. (ovvero in "diverso procedimento") più ampio rispetto a quello riconosciuto in caso di reati strettamente connessi ex art. 12 a quello oggetto di captazione".

Analogo intervento "estensivo" del legislatore si registra con riguardo all'utilizzazione dei risultati delle intercettazioni disposte con captatore informatico.

Conclusivamente, nelle fattispecie di cui al presente procedimento le autorizzazioni alle intercettazioni sono state richieste e legittimamente concesse in relazione ad una ipotesi investigativa del tutto unitaria, ovvero una diffusa illegalità all'interno della Agenzia delle Entrate del territorio di Milano – avallata da coloro che, come l'odierno ricorrente, ricoprivano un ruolo apicale -, con un asservimento delle pubbliche funzioni di alcuni dipendenti, i quali erano soliti intenzionalmente favorire, procurando vantaggi patrimoniali, una serie di utenti di quell'ufficio; tale asservimento si concretizzava, nella gran parte dei casi, nell'estrazione di copie di atti (visure, certificati ipotecari o catastali), senza riscuotere dai privati le relative imposte ed anzi ottenendo dagli stessi remunerazioni/promesse in denaro; dalle intercettazioni emergeva la prova delle remunerazioni date dai privati a vantaggio dei pubblici ufficiali, sicchè era contestato il reato di corruzione propria, in altri casi le attività di intercettazioni registravano solo l'attività contraria ai doveri di ufficio del dipendente pubblico, ma non anche il passaggio del relativo compenso, con conseguente qualificazione dei fatti come abuso d'ufficio.

Il Gip, nell'autorizzare le captazioni in relazione alle ipotesi di corruzione, ha in realtà preso in esame lo stesso nucleo essenziale delle condotte contestate come abuso d'ufficio, che talora rappresentano il titolo di reato di cui è chiamato a rispondere il pubblico ufficiale che non ha percepito la remunerazione (cfr. ad esempio la posizione di rispetto alle contestazioni mosse a ai capi 1, 3 dell'addebito provvisorio), talora costituisce titolo di reato strettamente



connesso alle ipotesi corruttive in quanto avvinto dal medesimo disegno criminoso sotteso all'azione (come nel caso del reato di cui al capo 8).

Pertanto, non potendosi aderire al principio indicato dalla Suprema Corte e fatto proprio dal GIP, i risultati delle intercettazioni devono ritenersi certamente utilizzabili anche alle ipotesi di reato iscritte in origine o successivamente qualificate come abuso d'ufficio.

Va detto che rispetto ai presupposti applicativi della misura cautelare la difesa nulla ha osservato con riguardo al grave quadro indiziario a carico dell'assistito.

Rispetto a tale profilo, sia quindi consentito richiamare integralmente in questa sede il contenuto della richiesta del Pubblico Ministero e dell'informativa conclusiva n. 138/1-19 del 5/1/2019 redatta dai Carabinieri del Reparto Operativo – Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Milano.

L'informativa tratta nel paragrafo n. 6 degli episodi di reato commessi da talora unitamente a conservatore e responsabile del reparto servizi di pubblicità immobiliare della circoscrizione Milano 1, pacificamente entrambi pubblici ufficiali, in violazione degli artt. 97 Cost., l. 241/90, DPR. 62/13, della procedura operativa n. 45 del 20.6.03 dell'Agenzia delle Entrate e del codice di comportamento del personale della medesima agenzia. Con specifico riferimento ai rapporti con di cui al capo 8, i singoli

Con specifico riferimento ai rapporti con di cui al capo 8, i singoli episodi sono ricostruiti nel par. 6.8 della annotazione conclusiva.

Alla luce del carattere assolutamente esplicito ed univocamente interpretabile delle intercettazioni e delle complessive emergenze a carico dell'indagato, ripercorse nel par. 6.9 dell'annotazione finale, deve ritenersi sussistente allo stato degli atti il presupposto indiziario del titolo cautelare richiesto.

Al contrario, il Tribunale reputa che non emergano sufficienti elementi per ritenere, a carico di esigenze cautelari connesse al pericolo di recidiva o di inquinamento probatorio in termini di attualità e concretezza.

Oltre ad essere meno gravi e meno numerosi gli episodi che gli sono ad oggi contestati, il Tribunale reputa dirimente il dato, documentato dalla difesa, dell'intervenuto pensionamento dell'odierno indagato: è agli atti comunicazione dell'Agenzia delle Entrate con cui viene indicato che il dipendente sarebbe stato collocato a riposo a partire dal 23 gennaio 2020, nonché atto di conferimento della pensione liquidata a favore del ricorrente a decorrere dal 23.1.20.

Tale dato, unitamente ai precedenti già indicati, alla collocazione temporale delle condotte e alle modalità delle stesse, conduce a ritenere, in mancanza di solidi elementi di segno contrario, indicativi della perdurante esistenza di contatti all'interno degli uffici di appartenenza o comunque con il contesto in cui sono maturate le condotte, il difetto di concrete ed attuali esigenze di cautela.

Pertanto, l'ordinanza impugnata deve essere confermata.



Letto l'art. 310 c.p.p.,

Conferma l'ordinanza impugnata nei confronti di

Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito e per quant'altro di competenza.

Così deciso in Milano, all'esito dell'udienza del 5/10/2020

II Giudice estensore

Il Presidente